



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina

Stabile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 866 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

Parte_1, nato a *LgN_1* in data *DtN_1*, C.F.

C.F._1 elettivamente domiciliato in Partanna, *Indirizzo_1*

9 presso lo studio dell'Avv. (pec: *Email_1*

[...]) che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

- appellante-

CONTRO

Controparte_1, in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, *[...]*

Indirizzo_2 presso lo studio dell'Avv. (pec

Email_2) che la rappresenta e difende
per mandato in atti;

- appellata-

OGGETTO: solo danni a cose.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 07/06/2023 07/06/2023 le
parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di appello notificato alla controparte in data 3/10/2022 [...]

Parte 2 ha proposto gravame avverso la sentenza n. 28/2022 emessa in data 23/06/2022 con a quale il Giudice di Pace di Partanna ha rigettato la domanda promossa da quest'ultimo nei confronti della [...] *Controparte 2* condannandolo al pagamento delle spese del giudizio in misura di euro 522,00 oltre accessori.

Nello specifico *Parte 1* ha rassegnato al Tribunale, in funzione di giudice di secondo grado, le seguenti testuali conclusioni: “- *preliminarmente ritenere non applicabile alla fattispecie de qua la mediazione obbligatoria, vertendo la causa su polizze accessorie alla rca, per motivi espressi; - dichiarare, in ogni caso, ed in subordine, l'improcedibilità della domanda iniziale promossa dal sig. Parte 1 per non aver esperito il procedimento di mediazione; - ritenere nulle, inefficaci, vessatorie le clausole invocate da controparte, per i motivi tutti dedotti; - accogliere, quindi, la domanda attorea e condannare la convenuta al pagamento di quanto richiesto con l'atto introduttivo del giudizio; - ritenere e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento della somma di € 4612,94 (somma mai contestata) per i danni subiti. - in subordine, ove ritenuta necessaria, disporre la chiesta consulenza tecnica al fine di accertare e quantificare i danni riscontrati a seguito dell'evento de quo, nonché ammettere le richieste istruttorie formulate nel corso del giudizio; Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche del presente giudizio.”*

Si è costituita in giudizio *Controparte 1* contestando tutti i motivi di appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, in considerazione del corretto operare del giudice di prime cure.

La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede, all'edito della quale è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

Così brevemente esposti i fatti di causa, l'analisi del primo e assorbente dei motivi di appello impone una preliminare puntualizzazione sulla natura e sul contenuto dei rapporti esistenti fra mediazione e negoziazione assistita.

In tema, le uniche disposizioni normative vigenti sono quelle di cui all'art. 3 commi uno e cinque del D.L. n. 132 del 2014, come modificato dalla L. n. 162 del 2014, che prevedono l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, specificandosi che *“allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila Euro”* (art. 3 comma 1)

Prevedendo altresì che *“restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati”* (art. 3 comma 5).

La norma è stata interpretata, condivisibilmente, come manifestazione di una valutazione del legislatore di evitare l'aggravamento conseguente all'imposizione di queste due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché,

tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà (così Tribunale di Roma Ord., 12/04/2021; Corte di Appello di Napoli, sentenza 22.06.2018., Tribunale Torre Annunziata sentenza n.740/2018 del 23.3.2018 e Tribunale di Verona, 23.12.2015)

È stato altresì puntualizzato che "*con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132 del 2014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano*" (cfr. Tribunale di Verona, 12.5.2016, Vaccari, ibidem).

Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l'intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all'autonomia negoziale delle parti.

In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l'esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita – anche nelle ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. n. 28 del 2010 - risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti ed efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore" (Tribunale

Torre Annunziata cit.).

Da quanto fin qui osservato può trarsi un ulteriore principio, vale a dire che la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 d.L. n. 132 del 2014) anche nei casi nei quali la legge non prevede l'esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010), (in tal senso cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza 28.5.2018)

A tanto si perviene sulla base dell'autorevole insegnamento del Giudice delle Leggi che ha, nella sentenza n.97/2019, limpidamente tratteggiato le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita.

Entrambi gli istituti processuali posti a raffronto sono diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e sono riconducibili alle "misure di ADR (Alternative Dispute Resolution)" (sentenza n. 77 del 2018).

Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva.

A fronte di tali profili di omogeneità, è tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, *"questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui*

conformazione (...) il legislatore fruisce di ampia discrezionalità" (sentenza n. 12 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 164 del 2017).

Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, mentre la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita.

Il mediatore, infatti, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 28 del 2010, da un lato, non può "*assumere diritti od obblighi connessi (...) con gli affari trattati (...)*" nè percepire compensi direttamente dalle parti (comma 1); dall'altro, è obbligato a sottoscrivere, per ciascuna controversia affidatagli, un'apposita "*dichiarazione di imparzialità*" e a informare l'organismo di mediazione e le parti delle eventuali ragioni che possano minare la sua neutralità (comma 2, lettere a e b).

Tale neutralità, oltre ad essere sancita anche dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, è peraltro altresì precisata dalla disciplina posta dall'art. 14-bis del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28), adottato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del medesimo D.Lgs., di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, che regola le cause di incompatibilità e le ipotesi di conflitti di interesse in capo al mediatore.

Mentre, dunque, nella mediazione il compito - fondamentale al fine del suo esito positivo - di assistenza alle parti nella individuazione degli inte-

ressi in conflitto e nella ricerca di un punto d'incontro è svolto da un terzo indipendente e imparziale, nella negoziazione l'analogo ruolo è svolto dai loro stessi difensori: è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalista deflative, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità.

In definitiva quindi, poiché *plus semper in se continet quod est minus*, può senz'altro essere affermato il principio che l'esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l'obbligatorietà.

E quindi sia per l'ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti, per le quali è prevista l'obbligatorietà della negoziazione assistita, e sia nei casi in cui la medesima controversia abbia ad oggetto anche contratti assicurativi, assoggettati ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria.

Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, in cui la mediazione è stata demandata dal Giudice, mutuando così in ogni caso dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà.

Milita in tale senso il principio *ubi eadem ratio ibi eadem dispositio*: invero se la legge ha voluto far prevalere, nel caso di cumulo fra negoziazione assistita obbligatoria e mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis, quest'ultima, ne consegue che eguale preminenza deve avere, in ogni caso e quale che sia la materia interessata, anche la mediazione demandata dal Giudice, in quanto obbligatoria così come quella di cui all'art. 5 comma 1

bis.

Nel caso sottoposto al Tribunale, dunque, in cui l'attore odierno appellante ha omesso di avviare il procedimento di mediazione demandatogli dal Giudice di Pace con l'ordinanza del 2 novembre 2021, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto improcedibile la domanda svolta dal *Pt_1*, errando tuttavia nella successiva analisi, nel merito, della domanda stessa, preclusa della dichiara improcedibilità.

Tanto basta la Tribunale a concludere per la fondatezza del primo dei motivi di appello proposto da *Parte_1*, la cui domanda deve essere dichiarata improcedibile.

L'esito del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambe i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando in riforma della sentenza n. 28/2022 resa dal Giudice di Pace di Partanna in data 23.06.2022;

- Dichiaro improcedibile la domanda svolta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

- Dichiaro interamente compensate tra le parti le spese di entrambe i gradi del giudizio;

Così deciso in Sciacca in data 20/04/2024.

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Stabile

Tribunale di Sciacca